



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientale"

Progetto

S.S. 16 "Adriatica" - Variante di Ancona. Intervento di ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto fra lo svincolo "Falconara" e lo svincolo "Torrette". Adeguamento tecnico dei seguenti elementi della carreggiata Nord: coordinamento plano-altimetrico della prima curva tra la pk 0+000 e la pk 0+672, Galleria Barcaglione, Viadotto Falconara II e Galleria Orciani

Procedimento

Verifica di assoggettabilità alla VIA, art. 19 del D.Lgs. 152/2006

Integrazione del quadro prescrittivo di cui all'Art. 1 del Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020

ID Fascicolo

4536

Proponente

Anas S.p.A.

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS nominata con D.M. n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, presentata dalla Società Anas S.p.A. con nota prot. CDG-136735 del 8 marzo 2019, successivamente perfezionata con nota prot. CDG-279866 del 16 maggio 2019, rispettivamente acquisite al prot. DVA-6124 del 11 marzo 2019 e prot. DVA-12380 del 16 maggio 2019, per il progetto “S.S. 16 “Adriatica” – Variante di Ancona. Intervento di ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto fra lo svincolo "Falconara" e lo svincolo "Torrette". Adeguamento tecnico dei seguenti elementi della carreggiata Nord: coordinamento piano-altimetrico della prima curva tra la pk 0+000 e la pk 0+672; Galleria Barcaglione; Viadotto Falconara II e Galleria Orciani”;

VISTA la nota prot. DVA-13033 del 22 maggio 2019 con cui la Divisione II della Direzione Generale per le valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto presentato costituisce modifica di una tipologia di opera di cui al punto 10 dell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km*”;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020, reso sulla base del parere n. 3262 espresso in data 30 gennaio 2020 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. MATTM-9753 del 12 febbraio 2020, con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di V.I.A., nel rispetto di specifiche condizioni ambientali, del progetto di cui trattasi;

VISTA la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio prot. 33182 del 13 novembre 2020, acquisita al prot. MATTM-94642 del 17 novembre 2020, con cui “*rinnova la richiesta formulata in data 21/07/2020 di integrazione del provvedimento direttoriale di codesto Ministero dell'ambiente prot. 204 del 07/07/2020 relativo alla conclusione di assoggettabilità a VIA dell'opera in oggetto in quanto [...] tale provvedimento non considerava le osservazioni espresse da questo Ministero ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e conseguentemente non ricomprendeva nel quadro prescrittivo le n. 3 prescrizioni richieste ai fini della tutela del patrimonio culturale*”;

CONSIDERATO che, così come richiesto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con la sopra citata nota del 13 novembre 2020, con il presente Provvedimento il quadro prescrittivo di cui all'Art. 1 del Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020 è integrato con le condizioni ambientali di cui al parere, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio prot. 35134 del 28 novembre 2019, acquisito al prot. DVA-31116 del 28 novembre 2019, con cui ritiene che *“il progetto in questione possa essere escluso dalla procedura di valutazione di Impatto Ambientale a condizione che:*

- *La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Marche, territorialmente competente, venga informata prima dell'inizio dei lavori e che ogni movimento di terra avvenga sotto il controllo e l'assistenza di ditte specializzate di provata esperienza, senza alcun onere da parte di questo Ministero (prescrizione contenuta nel parere di ottemperanza MiBACT prot. 12414 del 16/05/2014);*
Restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativamente ai singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell'arte, e che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrà comportare varianti in corso d'opera al progetto.
- *Gli interventi di inserimento paesaggistico di messa a dimora di alberature garantiscano, oltre che la schermatura delle opere anche una maggiore integrazione delle stesse rispetto ai valori paesaggistico-ambientali degli ambiti interessati, pertanto nella loro disposizione sia da prediligere una alternanza di specie arboree arbustive con andamento non geometrico ma con uno sviluppo il più possibile naturale.*
- *Siano osservate le prescrizioni contenute nel parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali prot. N. ST/407/1443 del 16.01.2004 riportato integralmente nel Decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-0234 del 24.03.2004.*

Le prescrizioni di cui sopra si riferiscono agli interventi di adeguamento tecnico in oggetto e restano valide anche per eventuali ulteriori modifiche in fase esecutiva che si dovessero rendere necessarie in ottemperanza ai pareri del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. 6572017 del 25.01.2018 e a i pareri resi dagli enti territoriali.

VISTA la nota prot. MATTM-106076 del 17/12/2020 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento integrativo del quadro prescrittivo di cui all'Art. 1 del Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di integrazione del quadro prescrittivo di cui all'Art. 1 del Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020 con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinata al rispetto di specifiche condizioni ambientali, del progetto *“S.S. 16 “Adriatica” – Variante di Ancona. Intervento di ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto fra lo svincolo “Falconara” e lo svincolo “Torrette”. Adeguamento tecnico dei seguenti elementi della carreggiata Nord: coordinamento piano-altimetrico della prima curva tra la pk 0+000 e la pk 0+672; Galleria Barcaglione; Viadotto Falconara II e Galleria Orciani”;*

DECRETA

che il quadro prescrittivo di cui all'Art. 1 del Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020 con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "S.S. 16 "Adriatica" – Variante di Ancona. Intervento di ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto fra lo svincolo "Falconara" e lo svincolo "Torrette". Adeguamento tecnico dei seguenti elementi della carreggiata Nord: coordinamento plano-altimetrico della prima curva tra la pk 0+000 e la pk 0+672; Galleria Barcaglione; Viadotto Falconara II e Galleria Orciani" è integrato con le condizioni ambientali di cui alle osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio prot. 35134 del 28 novembre 2019, acquisito al prot. DVA-31116 del 28 novembre 2019. Resta valido quanto non espressamente modificato dal presente atto.

Art.1

Condizioni ambientali

Le condizioni ambientali dettate con il Decreto Direttoriale prot. MATTM-204 del 7 luglio 2020 e relative al parere n. 3262 del 30 gennaio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, sono integrate con le condizioni ambientali di cui alle osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di Ottemperanza nei termini ivi indicati.

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.
2. In ordine alle condizioni ambientali integrative di cui all'art.1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i suoi uffici centrali e periferici.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'Autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrano tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3
Disposizioni finali

Il presente provvedimento è comunicato alla Società Anas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, alla Regione Marche. Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)